

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

| | |
|---|------------------|
| DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE | Originale |
| N° 27 Del 29/9/2017 - | |

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE — DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre**, alle ore **12:05**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione, in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

| | Presente | Assente |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1) SCANGA Fiorenzo | X | |
| 2) DE PASCALE Ilaria | X | |
| 3) MAZZOTTA Antonella | X | |
| 4) CHERUBINI Alessandro | X | |
| 5) IULIANO Annalisa | X | |
| 6) BARONE Giovanni | X | |
| 7) BARONE Fabio | X | |
| 8) COLLA Massimiliano | | X |
| 9) CUPELLI Vittorio | X | |
| 10) DE SIMONE Angelo | X | |
| 11) MAZZUCA Roberto | X | |

Presenti:n:10

Assenti: n. 1

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario generale avv. Alfio Bonaventura.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, da cui risultano partecipazioni nella Società Asmenet s.c.ar.l.e nella società Cosenza Acque Spa e nella Società Appennino Paolano spa come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'approvazione dell'atto ricognitivo rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che, dalla disamina delle singole partecipazioni, risultano le seguenti situazioni dettagliatamente riportate nell'allegato A di cui sopra, dalle quali si evince che, allo stato attuale, non sussistono i presupposti per azioni di razionalizzazione e/o alienazione, salvo l'esperimento di azione di recesso dalla società Asmenet conseguente alla decisione di ricorrere ad una gestione alternativa dei relativi servizi:

- 1) per la società Asmenet calabria è stata prodotto atto di recesso nel corso del 2017, stante la decisione di procedere ad una gestione alternativa dell'insieme dei servizi precedentemente erogati dalla partecipata, e si è in attesa di rimborso della quota di partecipazione del valore di € 297,00 pari allo 0,28% del patrimonio sociale ai sensi dell'art.2473 del codice civile;
- 2) la società Cosenza acque Spa risulta essere inattiva ed in stato di Liquidazione a far data dal 1/06/2016 N° 84909 di repertorio del Notaio Dott. Viggiani Carlo. La liquidazione avverrà nei termini previsti dalla legge vigente, in quanto nel verbale di liquidazione dell'assemblea dei soci azionisti non vi è nessuna prescrizione in merito. E' comunque stimabile una tempistica di circa 24 mesi.
- 3) Per la società Appennino Paolano Spa, in data 14.01.2014 al n.1/2014, è stata aperta la procedura fallimentare individuando la figura del Curatore fallimentare nella persona dell'Avv. Antonello Bruno, avente Studio in Rende (Cs). La procedura fallimentare si completerà nei termini previsti dalla vigente normativa e comunque in non meno di 12 mesi dalla data della presente relazione. L'ente sta valutando l'opportunità di avviare, benché tardivamente, l'attività di insinuazione nel fallimento onde ottenere il recupero ex lege, anche parziale, delle proprie eventuali posizioni creditorie.

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Vista la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/INPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del settore finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE


1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 - il c.d. "Testo unico delle società a partecipazione pubblica"), accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui risultano partecipazioni nella Società Asmenet s.c.ar.l.e nella Società Cosenza Acque Spa e nella Società Appennino Paolano spa;
2. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente;
5. che la presente deliberazione sia trasmessa sia alle Società interessate di cui all'Allegato A;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
Dott. F. Giordano



PARERI

| | |
|---|---|
| <p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 <input checked="" type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i> Lago addì <u>29-9-2017</u></p> | <p>Il Responsabile del Servizio</p>  |
| <p>Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 <input checked="" type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i> Lago addì <u>29-9-2017</u></p> | <p>Il Responsabile del Servizio</p>  |
| <p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 <input type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i> Lago addì _____</p> | <p>Il Responsabile del Servizio</p> <hr/> |

COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data 04.10.2017 e vi rimarrà **per 15 giorni** consecutivi.

Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;
(x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, ___

Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)